

KANTIERE MISTO

STATUTO

ARTICOLO 1 - (DENOMINAZIONE)

Viene costituita una associazione denominata: KANTIERE MISTO (K.M) Associazione non lucrativa di promozione sociale a denominazione artistico/culturale. L'associazione è apartitica, laica, non persegue finalità di lucro, svolge attività di promozione e utilità sociale e fonda i suoi principi di rispetto e convivenza civile rifacendosi al modello proposto nella carta dei diritti dell'uomo depositata presso le nazioni unite. L'associazione ha carattere democratico, egualitario, promuove la non violenza come forma di confronto sociale, sostiene la solidarietà, la collaborazione e l'ecosostenibilità, facendosi promotrice e artefice di queste. L'Associazione K.M. è disciplinata dal presente statuto ed agisce in conformità alla legge 383/2000, alle leggi regionali di attuazione e ai principi generali dell'ordinamento giuridico. L'associazione nasce con sede in Via Amedeo Obici 1-2 Oderzo 31046 (TV) ed è prevista la possibilità di aprire altre sedi, qualora se ne ravvisi l'esigenza. Il trasferimento della sede legale non comporta modifiche statutarie ma solamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 - (OBIETTIVI)

L'Associazione ha lo scopo di:

- Promuovere, sostenere e sviluppare attività inerenti la cultura, e sub cultura attraverso ogni forma d'arte e d'espressione
- Essere di riferimento, punto d'incontro, confronto, informazione, in ambito istituzionale e giovanile.
- Promuovere la solidarietà, il rispetto, la collaborazione e la convivenza pacifica.
- Fornire sostegno e informazioni, avvicinando le comunità artistiche giovanili al mondo del lavoro e dell'Arte.
- L'Associazione si prefigge altresì l'obiettivo di creare rete sociale a livello locale e nazionale con diverse realtà associative.
- Promuovere e sostenere qualsiasi iniziativa che, compatibilmente con lo statuto, aiuti a perseguire le finalità associative.

L'Associazione non ha lo scopo di offrire sbocchi lavorativi ai giovani.

ARTICOLO 3 - (ATTIVITA' ASSOCIATIVE)

L'Associazione persegue gli scopi previsti dal presente statuto svolgendo le seguenti attività:

- organizzazione e sostegno per la realizzazione di eventi culturali (personali e collettive di arte manifestazioni volte a promuovere differenti forme di espressione artistica di singoli o di gruppi;
- realizzazione di una mappatura del territorio del fermento artistico culturale. Tramite la realizzazione di un archivio dati degli artisti iscritti e degli eventi realizzati o presenti sul territorio;
- collaborazione con Ass. di volontariato al fine di promuovere l'utilità sociale dell'arte come mezzo di comunicazione, discussione, riflessione e confronto;
- realizzazione di un network in internet che accolga forum di discussione in merito a varie tematiche culturali - artistiche - sociali - umanitarie - ecologiche e quant altro sia in linea con lo statuto associativo. Sarà possibile esporre alcuni lavori degli associati, avere un archivio in linea degli artisti iscritti al sito e in regola con la quota associativa;
- l'associazione si pone come compito anche l'informazione sulle nuove tecnologie impiegabili nel settore artistico e sull'impatto ambientale che i rifiuti dell'arte hanno;
- la realizzazione di convegni, incontri con artisti noti, la realizzazione di corsi e altre iniziative attinenti lo statuto dell'Ass. e volte a diffondere l'Arte e a perseguire gli obiettivi associativi;
- Altre attività proposte dai soci a patto che non siano in contrasto con il presente statuto.

ARTICOLO 4 - (DURATA E LIMITE DEL NUMERO DEI SOCI)

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Il numero dei soci è illimitato

ARTICOLO 5 - (CARATTERISTICHE DEGLI APPARTENENTI)

Possono essere soci persone fisiche senza distinzione alcuna per ragione di sesso, di ceppo etnico, di colore, di specie, di cittadinanza, di fede, di religione, di opinione politica, di estrazione culturale o di altro genere, di origine nazionale e sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione salvo l'aderire ai principi di pace, rispetto, tolleranza e non violenza ai quali l'associazione si rifà nel proprio statuto.

ARTICOLO 6: (MODIFICHE DELLO STATUTO)

Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti e può essere modificato solo con deliberazione dell'Assemblea dei soci. Per la convalida si prevede in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 degli associati e in seconda convocazione 2/4 +1 degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti in regola con il pagamento delle quote associative.

ARTICOLO 7 - (ASPETTI CONTRIBUTIVI E FINANZIARI)

c- 1 L'associazione opera senza finalità di lucro; tutte le cariche elettive sono gratuite.

c- 2 E' fatta salva la possibilità per l'associazione di avvalersi, in caso di particolare necessità, della collaborazione di personale dipendente (Art 18 c. 2 legge 383/2000)

c- 3 Tutte le prestazioni, di soci o aderenti, svolte in favore dell'associazione sono rese a titolo gratuito, con l'unica eccezione di possibili attività di lavoro dipendente.

c- 4 Gli utili, gli avanzi di gestione e le proprietà dell'associazione devono essere impiegati per la realizzazione delle sue attività istituzionali e non possono essere pagati o trasferiti ad alcun socio, direttamente o indirettamente, come dividendi, regali, spartizioni, bonus od in ogni altro modo determinante profitto, se non:

a- In quanto rimborso spese documentate; b- quando la distribuzione sia consentita per legge

La possibilità di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ricorrendo ai propri associati è contemplata solo in caso di particolare necessità.

ARTICOLO 8 - (DIRITTI E DOVERI DEI SOCI)

a- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi

b- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

c- I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e il codice etico interno che la stessa si è data.

d- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

e- Tutti i soci partecipano al processo decisionale ed hanno pari opportunità di accesso alle cariche elettive, con le sole limitazioni stabilite dal presente statuto e dal codice etico interno dell'Associazione.

ARTICOLO 9 - (ORGANI AMMINISTRATIVI)

Organi amministrativi dell'associazione sono: la consulta generale dei soci in regola con la quota associativa, il consiglio direttivo eletto con durata quadriennale.

ARTICOLO 10 - (LA CONSULTA GENERALE)

E' l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci, anche per coloro che non sono intervenuti o che siano dissenzienti. È costituita da tutti i soci in regola con la quota associativa. La Consulta è presieduta dal presidente del C.D. o in delega dal suo vicepresidente. La Consulta nomina un segretario che provvederà a redigere le deliberazioni; i verbali saranno trascritti nel black book della consulta che rimane a disposizione su richiesta per eventuale consultazione da parte dei soci. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o e-mail almeno 30 giorni prima della data prevista e in casi eccezionali con almeno 10 giorni di anticipo. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del C.D. : la prima convocazione per l'approvazione del bilancio preventivo e la seconda per l'approvazione del bilancio consuntivo. Le Convocazioni possono essere richieste anche dal singolo socio che sia appoggiato da almeno il 10% dei soci in regola, in tal caso il C.D. deve provvedere. La convocazione della consulta ha validità quando a presenziare sono il 60% dei soci. La C.G. ha potere legislativo e propositivo. Per la modifica del presente statuto e per lo scioglimento della associazione occorre in ogni caso il voto favorevole di 3/4 degli associati. La C.G. indirizza tutta l'attività dell'associazione, assume le delibere di modificazione dello statuto e di scioglimento dell'associazione, inoltre:

- Approva il bilancio e il programma annuale associativo e fissa l'importo della quota sociale annuale ;
- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva l'eventuale codice etico interno;

- Delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- Elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo e ne decide lo scioglimento;
- Delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della sua quota associativa. Le deliberazioni della Consulta sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno il 60% dei soci. I soci che non possono intervenire personalmente possono farsi rappresentare da altri soci che non rivestono cariche sociali, mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di una delega.

ARTICOLO 11 - (VERBALIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE)

1-Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente; 2-Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 12 - (IL CONSIGLIO DIRETTIVO)

E' costituito dai soci eletti dalla consulta generale. Il consiglio direttivo dovrà essere costituito sempre da un numero dispari di soci, superiore all'unità. Il limite minimo di consiglieri è di tre, il numero massimo è di 11. A comporre il primo consiglio direttivo saranno tutti i soci fondatori. La durata in carica del C. Direttivo è quadriennale e può essere riconfermata. In caso del venir meno dell'1/3 del C. Direttivo verrà considerato decaduto e si procederà allo scioglimento dello stesso e alla convocazione della consulta per l'elezione di un nuovo direttivo. La carica di consigliere è gratuita: è prevista la possibilità di prevedere dei rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Il consiglio direttivo decide a maggioranza assoluta ed è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il perseguimento e l'attuazione degli scopi associativi e per la sua direzione ed amministrazione. Il Consiglio Direttivo: a) Elabora e presenta i progetti di bilancio preventivo e i programmi annuali di gestione che saranno poi approvati dalla consulta generale; b) Avvalla e stabilisce l'importo delle quote associative per l'anno in corso; c) I membri del consiglio direttivo sono ritenuti responsabili delle decisioni prese dallo stesso e rispondono nei confronti di terzi e in giudizio in egual misura; d) Il consiglio Direttivo è un organo amministrativo eletto dalla consulta generale ad essa deve rispondere.

ARTICOLO 13 - (CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Le convocazioni del C.D. possono essere richieste da qualsiasi componente dello stesso, con comunicazione di preavviso di almeno 10 giorni agli altri membri. E' possibile presenziare con delega scritta in caso di impedimenti in alcune circostanze ma non è possibile accumulare deleghe : ogni consigliere può assumere solo una delega. Se alla convocazione del C.D. si presentano meno dei 2/4 consiglieri viene ritenuta nulla la stessa.

ARTICOLO 14 - (RIMBORSI E PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO)

Tutte le cariche dirigenziali e amministrative degli organi associativi sono da ritenersi a titolo gratuito

ARTICOLO 15 - (AMMINISTRAZIONE del C.D.)

Il consiglio Direttivo per il periodo iniziale sarà costituito dai soci fondatori, successivamente da consiglieri eletti direttamente dall'Assemblea. Compiti del Consiglio direttivo sono: a) Studio e formulazione dei programmi dell'associazione; b) gestione delle attività associative; c) stesura dei bilanci di previsione e chiusura dei conti consuntivi; d) ogni altro compito di ordinaria amministrazione inerente al funzionamento dell'associazione

Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in Carica. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 anni, con le seguenti eccezioni: a) sostituzioni del componente decaduto nel caso di recessione automatica (cessato diritto di appartenenza all'associazione) in occasione della prima assemblea con le modalità previste dal presente Statuto; b) dimissioni volontarie od espulsioni per motivi gravi per uno o più componenti con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione.

Il Presidente è eletto, unitamente al Vice Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo stesso. Al Presidente spettano le seguenti facoltà: a) Rappresentante legale dell'Associazione; b) Convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;

c) Direzione amministrativa dell'Associazione; d) Stipulazione dei contratti dell'Associazione; e) Rappresentanza dell'Associazione in giudizio; f) Sovrintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione; g) Assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio. Delle facoltà spettano al Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente. Il segretario è eletto dal Consiglio Direttivo (C.D.) tra i componenti del Consiglio. Spetta al Segretario: a) redigere i verbali dell'assemblea del C. D.; b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente. Il Tesoriere è eletto dalla Consulta Generale. Spetta al Tesoriere: a) tenere la contabilità ed i libri

associativi ; b) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente; c) tenere la cassa.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente. L'addetto alle pubbliche relazioni è eletto dal Consiglio Direttivo. Compito di questa carica è curare i rapporti con il pubblico emettere i comunicati stampa occuparsi della comunicazione e della promozione dell'Associazione.

ARTICOLO 16 - (REGOLAMENTAZIONE INTERNA ORGANI AMMINISTRATIVI)

Ciascun organo amministrativo può dotarsi di regolamenti interni a patto che questi non siano in conflitto con il presente statuto. È fatto obbligo depositare e presentare i suddetti regolamenti in consulta generale per la convalida definitiva.

ARTICOLO 17 - (TIPOLOGIE DI SOCI)

I soci sono di differenti tipologie: a) soci fondatori; b) soci ordinari; c) soci sostenitori; d) soci volontari; e) soci onorari.

ARTICOLO 18 - (ONERI E CARATTERISTICHE DELLE VARIE TIPOLOGIE DI SOCI)

I soci Fondatori: costituiscono il Consiglio direttivo e nelle prime fasi di costituzione dell'associazione sono chiamati a coprire le cariche dei vari organi amministrativi per il tempo richiesto all'avvio della stessa. I soci Ordinari: può essere socio chiunque che accettando le norme statutarie, decida di iscriversi versando la quota associativa annuale ed entrando di diritto a far parte della Consulta generale. I soci ordinari hanno potere elettivo e sono eleggibili. I soci sostenitori: possono essere soci sostenitori enti, aziende pubbliche e private, persone fisiche e giuridiche che finanzino le attività dell'Associazione e condividano le norme statutarie. Per evitare conflitto di interessi questi soci non possono far parte degli organi amministrativi dell'associazione. Non hanno potere elettivo e non sono eleggibili. I soci Volontari: aderiscono alle iniziative in veste di collaboratori esterni a titolo di volontariato, non hanno potere elettivo non sono eleggibili, non versano quota associativa annuale ma sono obbligati a eseguire la propria registrazione per accedere alle iniziative a loro rivolte. I soci Onorari: sono persone a cui l'Associazione stesso desidera conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell'Associazione o per prestigio personale. Il Socio onorario può partecipare alle riunioni, ma non ha il diritto di voto e non può ricoprire cariche. La qualifica di Socio onorario è valida a vita e può essere concessa dall'Associazione, su proposta di qualunque Socio, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo. Il Socio Onorario deve accettare per iscritto la proposta di associazione dell'Associazione. Il ruolo di socio Onorario non è incompatibile con quella di Socio Ordinario.

ARTICOLO 19 - (ISCRIZIONE, RECESSO E VALIDITA' DELLO STATO DI SOCIO)

L'iscrizione è valida per un periodo di dodici mesi ed è rinnovabile in forma pluriennale. Lo stato di socio si perde o con le dimissioni scritte o con l'espulsione o con il mancato pagamento della quota associativa alla scadenza dell'iscrizione. La quota associativa è intransmissibile. Il socio che svolga attività contraria alle finalità dell'associazione ovvero violi lo statuto o non si attenga alle decisioni degli organi statutari è passibile delle sanzioni e dell'amonimento scritto, della sospensione dall'attività associativa fino al massimo di 24 mesi e dell'espulsione. Il socio espulso non ha diritto al rimborso di nessuna quota associativa versata.

ARTICOLO 20 - (ALLONTANAMENTO E ABBANDONO DEI SOCI)

L'Assemblea dei soci ha facoltà di deliberare l'allontanamento di quei soci non coerenti con le norme statutarie e che con il loro comportamento causino danno alla stessa. L'abbandono o l'allontanamento dei soci inadempienti, indegni e che abbiano un comportamento indecoroso o comunque lesivo dell'Associazione o in contrasto con le norme del presente statuto, prima della conclusione dell'anno in corso non dà diritto a nessun tipo di rimborso, nemmeno parziale, della quota associativa.

ARTICOLO 21 - (RISORSE ECONOMICHE)

Le risorse economiche sono costituite da:

- contributivi di enti pubblici e privati
- proventi di gestione di attività e/o iniziative permanenti e occasionali
- beni mobili e immobili
- contributi degli aderenti (quote associative)
- donazioni e lasciti
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo
- ogni altro tipo di entrata in linea con il presente statuto

E' vietato distribuire ai soci anche in modo diretto utili o avanzi di gestione dell'associazione. La consulta generale delibera sull'accettazione dei bilanci, dell'accettazione dei contributi e dei lasciti, sulla gestione dei proventi ricavati dalle iniziative dell'associazione, sulla base dei bilanci preventivi e consuntivi presentati dal C.D.

ARTICOLO 22 - (SCIOGLIMENTO)

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dalla Consulta Generale con approvazione di almeno 3/4 dei soci. In caso di scioglimento dell'associazione tutte le risorse economiche e i beni risultanti dall'attività Associativa verranno distribuiti ad altre associazioni no-profit in linea con lo statuto della stessa

ARTICOLO 23 - (NORME ULTERIORI)

Per ulteriori regole non previste nel presente statuto si fa riferimento ai termini di legge agli Art. del codice civile e penale riguardanti le strutture di tipo associativo.